

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2026, n. 28-2622

**Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Giudice di Pace di Biella avverso la determinazione di ingiunzione n. 1191/A1103A/2025 del 28/11/2025 (P.V.01/2021), in materia di incendi boschivi, per violazione all'art. 10.2 della L.r. 15/2018. (R.G. 290/2026).**



Seduta N° 162

Adunanza 25 MAGGIO 2026

Il giorno 25 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Federico RIBOLDI

**DGR 28-2622/2026/XII**

**OGGETTO:**

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Giudice di Pace di Biella avverso la determinazione di ingiunzione n. 1191/A1103A/2025 del 28/11/2025 (P.V.01/2021), in materia di incendi boschivi, per violazione all'art. 10.2 della L.r. 15/2018. (R.G. 290/2026).

A relazione di: Vignale

Premesso che:

l'articolo 56, comma 2, lettera e dello Statuto prevede che la Giunta deliberi sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'articolo 16, comma 2, lettera l della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. dispone che alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio provvedono gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni;

l'articolo 17, comma 3, lettera k della citata legge regionale 23/2008 stabilisce che spetta ai dirigenti la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l'articolo 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. prevede che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Richiamata la L.R. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge

quadro in materia di incendi boschivi);

Preso atto del giudizio promosso, avanti al Giudice di Pace di Biella, dal sig. *omissis* avverso la determina di ingiunzione n. 1191/A1103A/2025 del 28/11/2025, a suo carico in qualità di trasgressore in violazione dell'art. 10.2 della L.r. 15/2018 punita dall'art. 13.1 della medesima, per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di residui di materiale vegetale durante periodo di divieto generale (dal 1.11 al 31.3);

Dato atto che il Dirigente, valutate le richieste di parte e ritenutele infondate, ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera k, della legge regionale 23/2008, resistere avvalendosi del patrocinio del dott. Andrea Dublino, del dott. Luca Bonifacio e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011;

Dato atto, inoltre, che risulta necessario, stante l'avvenuta fissazione dell'udienza in data 22/10/2026, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente per resistere alla domanda avversaria nel termine perentorio di dieci giorni antecedenti l'udienza medesima;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'attività di patrocinio è svolta da funzionari - ai sensi dell'art 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 – dipendenti della Regione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

1) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Biella, per esercitare le conseguenti attività processuali a tutela dell'Ente nel giudizio e nelle eventuali successive esecuzioni, ivi compresa ogni opportuna eccezione, nonché a conciliare le controversie avvalendosi del settore regionale "Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo" della Direzione regionale "Risorse finanziarie e Patrimonio", ed in particolare attraverso il patrocinio del dott. Luca Bonifacio e del dott. Andrea Dublino e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, a tal fine eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino – Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale agli indirizzi pec: luca.bonifacio@cert.regione.piemonte.it - andrea.dublino@cert.regione.piemonte.it - giuseppa.messina@cert.regione.piemonte.it;

2) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.